



COMUNE DI ALBUGNANO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20

OGGETTO:

DGR n 29-7935 del 18 dicembre 2023 – inserimento di persone non autosufficienti in struttura residenziale. Adeguamento dei regolamenti per le prestazioni sociali agevolate di cui al punto 2) della D.G.R. n. 10 - 6984 del 05/06/2023.

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di luglio nella Sala Consiliare presso il Comune di Albugnano.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Angilletta Aurora - Sindaco	Sì
2. Vai Mario - Vice Sindaco	Sì
3. Sarboraria Marina - Consigliere	Sì
4. Serra Mario - Consigliere	Sì
5. Delmastro Renato - Consigliere	Sì
6. Cojan Denis Andrei - Consigliere	No
7. Canavesio Andrea - Consigliere	Sì – da remoto
8. Andriano Paolo Costantino Giuseppe - Consigliere	Sì
9. Re Massimo - Consigliere	Sì
10. Malfetti Enrico - Consigliere	Sì
11. Nebbia Agnese - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale il Dott. Dott. Giorgio MUSSO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Angilletta Aurora, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTI gli atti d'Ufficio;

propone l'adozione del seguente atto deliberativo avente per oggetto: "DGR n 29-7935 del 18 dicembre 2023 – inserimento di persone non autosufficienti in struttura residenziale. Adeguamento dei regolamenti per le prestazioni sociali agevolate di cui al punto 2) della D.G.R. n. 10 - 6984 del 05/06/2023."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la D.G.R. n. 23-6180 del 07/12/2022 aveva approvato le Linee Guida per l'applicazione uniforme dell'ISEE di cui al d.P.C.M. 159/2013 nell'ambito del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché gli allegati contenenti, con finalità meramente ricognitoria, rispettivamente gli elenchi delle prestazioni sociali agevolate (soggette ad ISEE) e delle prestazioni sociali (non soggette ad ISEE) ed il tipo di ISEE richiesto, in base alle denominazioni esplicitate nel D.M. n. 206 del 16/12/2014.
- In tale ambito, la Regione Piemonte aveva disposto che "Tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF compresi quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità richiamati nell'allegato 3 al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 sono erogati a favore di soggetti non autosufficienti o disabili al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. Essi possono, sulla base delle disposizioni regolamentari adottate dai singoli enti gestori e tenuto conto di quanto espresso al riguardo dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, concorrere alla compartecipazione economica al costo delle prestazioni offerte dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali." (Sezione 2.2. dell'Allegato A);
- Ed altresì aveva disposto che: "Il patrimonio mobiliare ed immobiliare del beneficiario dell'intervento non costituisce criterio di accesso per l'ottenimento della prestazione ma può essere preso in considerazione quale criterio ulteriore di selezione per la definizione della capacità alla compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente. Nel caso in cui gli Enti Gestori utilizzino direttamente il denaro, i valori o i beni mobili monetizzabili a disposizione dell'utente devono prevedere delle soglie di salvaguardia del patrimonio mobiliare, che comunque non possono essere inferiori alle corrispondenti franchigie stabilite dalla normativa nazionale per il calcolo dell'ISEE. Analogamente, nel caso in cui gli Enti Gestori facciano ricorso al patrimonio immobiliare, posto che non viene considerata la casa di prima abitazione e le relative pertinenze, possono prevedere, nel proprio regolamento, le seguenti regole nell'ordine:
 - a) l'immobile viene locato ed i proventi vengono destinati al pagamento della retta alberghiera;
 - b) l'immobile, previo accordo con gli eredi in linea diretta, viene alienato, se possibile, e con i proventi si provvede a coprire l'intera retta alberghiera;
 - c) se non è possibile alienare o locare l'immobile facente parte del patrimonio immobiliare, gli Enti erogatori possono concordare con l'utente forme di anticipazioni al fine di consentire il pagamento effettivo della retta, fino a concorrenza del valore del bene. In questo caso si può prevedere un utilizzo del patrimonio immobiliare a fini sociali, ricorrendo agli strumenti che la normativa attuale permette (canoni sociali ovvero canoni convenzionati). È in ogni caso facoltà degli Enti Gestori prevedere delle ulteriori soglie di salvaguardia del patrimonio immobiliare. Al fine di definire le consistenze patrimoniali del richiedente e salvo prova contraria, gli Enti Gestori devono fare riferimento ai beni risultanti dall'ultima DSU validata." (Sezione 2.8. Allegato A);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2023, n. 10-6984 ha disposto l'annullamento parziale in autotutela dei citati paragrafi dell'Allegato A alle Linee Guida, altresì riformulando come segue il secondo capoverso della sezione 2.5: <<In caso di interventi per garantire all'utente in difficoltà economica, in condizioni di non autosufficienza, la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali, per la quantificazione dell'intervento economico da erogare, sia nel caso della determinazione della componente sociale delle prestazioni sociosanitarie, che nel caso di prestazioni socio-assistenziali, è necessario fare riferimento alla capacità di compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente ed all'effettiva disponibilità di risorse economiche a disposizione del nucleo familiare di riferimento, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159>>;
- inoltre, con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha previsto la riformulazione del terzo capoverso della Premessa all'Allegato A, come segue: "Le presenti linee guida intendono dare attuazione alla normativa nazionale sull'ISEE, così come definita dal Legislatore Nazionale quale livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine, quindi, di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione economica equivalente";

CONSIDERATO che:

- la stessa deliberazione ha previsto la proroga al 15 settembre 2023 del termine per l'adeguamento dei regolamenti locali di disciplina delle prestazioni sociali agevolate alle nuove Linee Guida regionali;
- a seguito dei rilievi avanzati dal Coordinamento degli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali della Regione Piemonte, dall'ANCI Piemonte e dai sindaci di tutti i capoluoghi di provincia piemontesi, detto termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 (con D.G.R. 29 settembre 2023, n. 11-7489) e quindi al 30 giugno 2024 (con D.G.R. 29-7935/2023 del 18 dicembre 2023)

ATTESO che ANCI Piemonte – all'esito di un approfondito confronto svolto con Regione Piemonte e il Coordinamento regionale degli Enti Gestori degli interventi socio assistenziali, ha evidenziato quanto segue:

- la maggioranza degli attuali Regolamenti per il calcolo della compartecipazione al costo della retta da parte degli utenti prevede la quantificazione degli importi sulla base dei redditi effettivamente percepiti;
- diversi Enti Gestori piemontesi hanno approvato Regolamenti che accanto al solo ISEE (usato soprattutto per rispettare i valori soglia previsti dalla DGR10-881 del 12/1/2015 e s.m.i) valutano separatamente anche singoli importi dei patrimoni (mobiliari e immobiliari), e/o valutano anche le indennità di accompagnamento per le contribuzioni alle rette delle RSA;
- il mancato utilizzo delle indennità percepite a titolo di minorazione, così come definito dalla normativa vigente, fa sì che le ricadute economiche sui bilanci degli Enti abbiano dimensioni difficilmente sostenibili non solo per le "nuove prese in carico" ma soprattutto per le persone (anziani e disabili) già inserite in strutture residenziali.

ATTESO che:

- da una rilevazione puntuale condotta nell'autunno 2023, emerge che gli incrementi della spesa annua a carico degli EE. GG./Comuni possano aggirarsi – su base regionale - attorno ai € 12.500.000 per le rette anziani oltre a € 18.000.000 per le rette disabili. Queste stime sono riferite alle rette già oggetto di integrazione, ma è lecito supporre che la situazione di maggior favore che si verrà a determinare per l'utenza genererà un incremento delle richieste di integrazione, anche da parte di molti di coloro che oggi coprono interamente la quota sociale della propria retta residenziale anche grazie all'indennità di accompagnamento o di altre indennità non ricomprese nel valore ISEE.
- si ritiene pertanto indispensabile l'intervento normativo nazionale, finalizzato a chiarire che le indennità erogate dallo Stato a titolo di minorazione, pur non costituendo reddito, debbano essere utilizzate per sostenere la spesa della permanenza in struttura dell'utente.

DATO ATTO che:

- ai fini dell'intesa da raggiungersi in Conferenza Unificata, il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avanzato, con nota prot. 9038 del 24 maggio 2024 la seguente proposta di modifica dell'art. 6 del dPCM. 159/2013: <<Nel caso di inserimento di persona non autosufficiente in struttura residenziale a titolo definitivo, le indennità da questa percepite a titolo di minorazione, pur non partecipando alla composizione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) ai fini ISEE, devono essere utilizzate per il pagamento della quota sociale della retta, al netto dell'eventuale somma destinata alle sue spese personali, quantificata secondo la regolamentazione locale>>.
- Con nota prot. 25333 del 7 giugno 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito che la disposizione non può essere introdotta tramite fonte di rango regolamentare, e che risulterebbe inapplicabile, dato il generico riferimento a tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali – ivi compresi quelli non erogati in ragione di disabilità.
- Con l'approssimarsi del termine del 30 giugno per l'adeguamento dei regolamenti locali, continuiamo a ritenere che l'applicazione di quanto definito dalle Linee Guida Regionali, approvate con DGR n. 10-6984 del 5 giugno 2023, implichi ricadute economiche tali da minare gravemente la sostenibilità dei bilanci delle strutture residenziali e dei comuni. In carenza di risorse economiche per l'inserimento, i destinatari delle misure si troverebbero quindi a sostenere lunghi tempi di attesa, con un complessivo e grave peggioramento del servizio.

PRESO ATTO che accanto al Piemonte, altre regioni quali Campania, Puglia, Emilia Romagna e Valle d'Aosta hanno evidenziato la medesima difficoltà nell'applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale in riferimento all'utilizzo dell'ISEE: si tratta, quindi, di un tema di carattere nazionale, rispetto al quale ANCI ha chiesto l'istituzione di una Commissione Tecnica Ministeriale, con l'obiettivo di definire il percorso legislativo più appropriato per giungere alle necessarie modifiche al DPCM 159/2013;

RITENUTA la necessità di chiedere alla Regione Piemonte l'ulteriore proroga del termine di adeguamento stabilito dalla D.G.R. 29-7935/2023 del 18 dicembre 2023, in attesa delle risultanze del citato Tavolo ministeriale richiesto da ANCI;

Vista la nota di ANCI Piemonte cui si chiede di sostenere tale richiesta mediante l'approvazione di un ordine del giorno del Consiglio comunale;

Visto l'art. 43 del Decreto Legislativo 267/2000

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI IMPEGNARE il Sindaco e la Giunta comunale a chiedere alla Regione Piemonte l'ulteriore proroga del termine di adeguamento stabilito dalla D.G.R. 29-7935/2023 del 18 dicembre 2023, in attesa delle risultanze del Tavolo ministeriale di revisione delle disposizioni di cui all'art. 6 del dPCM. 159/2013, al fine di non determinare ricadute economiche tali da minare gravemente la sostenibilità dei bilanci delle strutture residenziali e dei comuni.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
Dott.sa F.to : Angilletta Aurora

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Giorgio MUSSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/07/2024 al 09/08/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Albugnano, li 25/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Giorgio MUSSO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/07/2024

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio MUSSO